



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI  
E LE AUTONOMIE

*Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della  
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le  
Province autonome di Trento e di Bolzano  
Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e  
rapporti internazionali*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**DAR 0014092 P-4.37.2.6  
del 12/09/2017**



17569793

**Codice sito: 4.6/2016/14 CU**

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto

**(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)**

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

**(rgs.ragioneregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)**

ROMA

Al Presidente della Conferenza  
delle Regioni e delle Province autonome  
C/o CINSEDO

Via Parigi, 11

ROMA

**(conferenza@pec.regioni.it)**

Ai Presidenti delle Regioni e delle  
Province autonome

**(CSR PEC LISTA 3)**

Al Presidente dell'ANCI

ROMA

**(mariagrazia.fusiello@pec.anci.it)**

Al Presidente dell'UPI

ROMA

**(upi@messaggipec.it)**

Oggetto: Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico.

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'intesa indicata in oggetto, sancita dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 7 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

Detta intesa è disponibile sul sito: [www.unificata.it](http://www.unificata.it) con il codice 4.6/2016/14.

Il Direttore dell'Ufficio  
Cons. Adriana Piccolo

DiC.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

**CONFERENZA UNIFICATA**

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico.

Repertorio atti n. 103/cv del 7 settembre 2017

**CONFERENZA UNIFICATA**

Nella odierna seduta del 7 settembre 2017:

**VISTO** l'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale ha disposto che, entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza Unificata, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza Unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti;

**CONSIDERATO** che, a seguito di contatti informali intervenuti, l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Unificata del 5 maggio 2016 nel corso della quale sono stati evidenziati gli elementi essenziali da condividere nell'intesa e da verificare in un confronto tra Governo, Regioni ed Enti locali;

**CONSIDERATO** che detto argomento, a seguito di quanto intervenuto nel corso di tale seduta, è stato rinviato ad altra seduta della Conferenza Unificata;

**CONSIDERATO** che, per l'esame dell'argomento, è stata convocata una prima riunione, a livello tecnico, per il giorno 26 maggio 2016, nel corso della quale, presente il Sottosegretario Baretta in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato condiviso il percorso da seguire al fine di giungere alla definizione dell'intesa;

**CONSIDERATO** che, successivamente, è stata convocata per il 13 luglio 2016 una seconda riunione, a livello tecnico, nel corso della quale il Sottosegretario Baretta si è espresso a favore di una significativa riduzione dell'offerta di gioco, illustrando un documento di analisi sull'impatto della distanza dei punti di raccolta del gioco pubblico da tipologie specifiche di esercizi (scuole, ospedali, centri sportivi, luogo di culto);

**CONSIDERATO** che a seguito di tale incontro, si è convenuto di convocare una ulteriore riunione, a livello tecnico, per il 19 luglio 2016 nel corso della quale si è proceduto all'esame di una proposta fatta pervenire dagli Uffici del Sottosegretario all'economia ed alle finanze Baretta che in particolare prevede di: eliminare o ridurre l'offerta di gioco dagli esercizi generalisti secondari (alberghi, ristoranti, esercizi commerciali, edicole, stabilimenti balneari, ecc); ridurre drasticamente le slot e VLT nei bar e nei tabacchi e ricevitorie; innalzare il livello dei punti gioco introducendo una certificazione a doppio livello A e B con un rigoroso sistema di controllo dove, quelle di classe A, con sicurezza elevata, possono non essere soggette al distanziometro; considerare validi i vincoli esistenti risultanti dalle vigenti normative regionali e comunali in materia di distanza;

127





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

**CONFERENZA UNIFICATA**

stabilire regole rigorose per la reclamizzazione del gioco garantendo altresì omogeneità su tutto il territorio nazionale; istituire fasce orarie garantendo l'apertura minima di 12 ore la cui distribuzione è lasciata alla competenza dell'Ente locale; prevedere, nelle caratteristiche delle nuove AWP da remoto, interventi nuovi e di tipo tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti della ludopatia (quali, ad esempio, messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso); garantire rigorosi controlli contro il gioco illegale, attribuendo competenze specifiche anche agli organi di polizia locale; adottare regole ed incentivi per favorire la rottamazione delle slot e VLT che vengono dismesse a seguito della riduzione e della sostituzione con la nuova generazione da remoto; valutare la introduzione, nella legge di stabilità 2017, della riscossione calcolata sul "margine", per l'intera filiera del gioco; avviare, in collaborazione con il Ministero dell'interno e gli Enti locali, una regolazione dell'attuale disciplina dei Casinò, finalizzata a ridurre la frammentazione della attuale diffusione territoriale del gioco;

**CONSIDERATO** che, nel corso di detto incontro, i rappresentanti delle Regioni hanno evidenziato i seguenti punti della proposta per i quali si rende necessario un chiarimento: condivisione, anche attraverso la previsione di una intesa della Conferenza Unificata, la determinazione dei criteri di classificazione del doppio livello di certificazione dei punti di raccolta gioco di classe A e B; chiarimento se gli interventi tecnologici o di limitazione a salvaguardia del giocatore debbano intendersi obbligatori o facoltativi e/o a discrezione dei singoli Enti territoriali; determinazione del criterio delle 8 ore di apertura dei punti gioco rispetto alla proposta del Governo di una apertura minima di 12 ore la cui distribuzione nell'arco della giornata, in ogni caso, rimane di competenza dell'Ente locale; previsione della identificazione del giocatore tramite Carta nazionale dei servizi;

**CONSIDERATO** che i rappresentanti dell'ANCI hanno fatto richiesta di chiarire, relativamente al punto sull'inasprimento dei controlli contro il gioco illegale da parte della polizia locale, se sarà attribuito o meno agli Enti interessati il gettito derivante dalle relative sanzioni;

**CONSIDERATO** che il Sottosegretario Baretta, nel precisare che la proposta del Governo è stata predisposta non intendendo perseguire una linea "proibizionistica", ha ritenuto di potere accogliere la richiesta di condividere la determinazione dei criteri di classificazione dei punti di raccolta;

**CONSIDERATO** che, l'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 21 luglio 2016, del 3 agosto 2016, del 15 settembre e del 29 settembre 2016, è stato rinviato per approfondimenti; infine, è stato nuovamente iscritto all'ordine del giorno della seduta del 27 ottobre 2016 che non si è tenuta;

**CONSIDERATO** che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 10 novembre 2016 e del 17 novembre 2016, è stato ulteriormente rinviato;

**CONSIDERATO** che l'argomento è stato prima iscritto e poi espunto dall'ordine del giorno della seduta del 24 novembre 2016;

APF





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

**CONFERENZA UNIFICATA**

**CONSIDERATO** che, a seguito degli approfondimenti nel frattempo intervenuti, gli Uffici del Sottosegretario all'economia ed alle finanze Baretta hanno fatto pervenire una formulazione del documento datato 2 febbraio 2017;

**CONSIDERATO** che l'argomento è stato nuovamente iscritto all'ordine del giorno della seduta del 2 febbraio 2017, ma rinviato, su richiesta delle Regioni e dell'ANCI, per ulteriori approfondimenti e perfezionamenti;

**CONSIDERATO** che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 20 aprile 2017, è stato rinviato per consentire la conclusiva definizione dell'intesa;

**CONSIDERATO** che, al fine di definire l'argomento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 3 maggio 2017, nel corso della quale il Sottosegretario Baretta ha presentato alcune proposte integrative del documento già predisposto concernenti, in particolare, la previsione della distanza dalle scuole e dai luoghi di culto (fissata in 150 metri) e la previsione di fasce orarie di interruzione del gioco durante il giorno indipendentemente dall'orario di apertura stabilito (con un massimo di 6 ore complessive);

**CONSIDERATO** che i rappresentanti delle Regioni, nell'evidenziare di non avere avuto formalmente tali proposte, hanno ribadito la necessità di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio, ritenendo necessario maggiore tempo per l'esame del contenuto dell'intesa; inoltre, hanno sottolineato la necessità di risorse finanziarie adeguate per l'azione preventiva e di contrasto del gioco d'azzardo;

**CONSIDERATO** che i rappresentanti dell'ANCI hanno preso atto positivamente delle proposte presentate che potrebbero essere ulteriormente perfezionate, evidenziando l'opportunità di prevedere una unica tipologia di esercizi (classificazione di tipo A) con tutti i requisiti previsti;

**CONSIDERATO**, infine, che, nella predetta riunione tecnica, è stato concordato di acquisire un documento da parte del Governo per consentire un adeguato esame da parte delle Regioni e dell'ANCI;

**CONSIDERATO** che detto documento, pervenuto in data 4 maggio 2017, è stato trasmesso, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;

**CONSIDERATO** che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta del 4 maggio 2017 nel corso della quale il Sottosegretario Baretta ha evidenziato alcuni ulteriori perfezionamenti al testo; il punto è stato, quindi, rinviato alla seduta straordinaria dell'11 maggio 2017.

**CONSIDERATO** che, il 9 maggio 2017, si è tenuto un incontro nel corso del quale i rappresentanti delle Regioni hanno espresso alcune riserve sul testo (in particolare, sul limite della distanza dai luoghi sensibili e sulla durata di apertura degli esercizi) e proposto alcune modifiche riguardante la parte sanitaria con riferimento ai soggetti patologici; pertanto, attesa la necessità di ulteriori riflessioni, la seduta della Conferenza Unificata prevista per l'11 maggio 2017 non ha avuto luogo e l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 25 maggio 2017, è stato rinviato;

140





*Presidenza*

*del Consiglio dei Ministri*

**CONFERENZA UNIFICATA**

**CONSIDERATO** che, successivamente, il Sottosegretario all'economia ed alle finanze Baretta, il 2 agosto 2017, ha fatto pervenire una nuova formulazione del citato documento che, in pari data, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali;

**CONSIDERATO** che l'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta del 3 agosto 2017, su richiesta delle Regioni, è stato rinviato all'odierna seduta straordinaria per consentire perfezionamenti al testo; al riguardo, è pervenuta una ulteriore formulazione del citato documento che, il 6 settembre 2017, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali;

**CONSIDERATO** che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa con la richiesta di alcune integrazioni al testo relative al punto 5) ed al punto 7) contenute in un documento che è stato consegnato;
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'intesa;

**CONSIDERATO** che il Governo ha dichiarato di accogliere le richieste di integrazione formulate dalle Regioni;

**ACQUISITO**, pertanto, quindi l'assenso del Governo, dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI;

**SANCISCE INTESA**

ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

BP  
Il Segretario  
Antonio Naddo



Il Presidente  
Il Sottosegretario Gianclaudio Bressa

Mi Bressa

h.c.

## PREMESSA

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 936) ha disposto che, in sede di Conferenza Unificata, siano definite:

- a) le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico;
- b) i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico.

La finalità delle relative scelte è quella di “garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età”.

In coerenza con questa impostazione la Conferenza Unificata ha avviato, il 5 Maggio 2016, il confronto sulla regolazione del settore dei giochi.

Dopo una lunga e fruttuosa serie di incontri, verifiche ed approfondimenti, anche tenendo conto di quanto prospettato dagli Enti locali, dalla Commissione antimafia e da quanto recepito in mozioni parlamentari, la Conferenza propone la seguente intesa.

## GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

L'obiettivo che lo Stato si propone, di intesa con gli Enti Locali, è regolare la distribuzione dell'offerta di gioco diffusa nel territorio, tenendo conto delle accresciute esigenze sociali.

Nel passato si è accettato si diffondesse l'aumento del gioco legale, in particolare delle slot, moltiplicando l'offerta nel territorio, con l'obiettivo, di porre, giustamente argine alla diffusione incontrollata dell'offerta di gioco illegale.

Tutto ciò ha, però, provocato una nuova emergenza sociale che ha indotto gli Enti locali, in assenza di un quadro regolatorio nazionale aggiornato, a scelte, in generale restrittive.

A fronte di questo quadro, la soluzione prospettata dal Governo e condivisa dalla Conferenza, è quella di ridurre l'offerta di gioco pubblico e, dunque, l'esposizione dello Stato, in un settore che se, da un lato, garantisce importanti entrate erariali pari a 10,5 miliardi nel 2016, di cui 5,8 miliardi dai soli apparecchi slot, dall'altro misura conseguenze sociali che non possono più essere trascurate.

## LE SCELTE GIÀ FATTE

Nel percorso in parte tracciato dall'articolo 14 della delega fiscale si è provveduto ad adottare, nella legge di stabilità 2016, alcuni provvedimenti coerenti con la suddetta impostazione e in particolare:

- la riduzione di almeno il 30% delle AWP in circolazione, attraverso la riduzione effettiva delle macchine disponibili;
- la determinazione di un numero massimo consentito di 10.000 sale e di 5.000 corner per le scommesse, con la conseguente concentrazione dei punti vendita;
- il passaggio alle AWP esclusivamente da remoto (upgrade tecnologico);
- la drastica riduzione degli spazi pubblicitari;
- l'innalzamento del PREU.

## LE SCELTE IN VIA DI ATTUAZIONE E DA FARE

Si tratta ora di completare l'iter di riforma.



A tale scopo la Conferenza indica, di seguito, una serie di misure il cui fine è quello di realizzare una forte riduzione dell'offerta attraverso una sensibile contrazione dei punti vendita e un innalzamento dei loro standard qualitativi in un'ottica di contrasto al gioco d'azzardo patologico.

> 1) ridurre l'offerta di gioco, sia dei volumi che dei punti vendita, attraverso:

A) anticipo della riduzione delle AWP.

Il numero delle AWP attualmente in esercizio è di 400.000 ca., che saranno ridotte a 265.000 con le modalità previste dall'emendamento del Governo approvato e recepito nell'art. 6-bis del D.L. 50/2017 convertito dalla L. 96/2017.

L'effetto di questo provvedimento di anticipazione della riduzione di AWP comporta, in meno di un anno, come evidenziato nella tabella di seguito riportata, la riduzione a 264.674 macchine ca (in quanto il 30% si applica ai 378.109 ca apparecchi esistenti al 31 luglio 2015). Considerando che al 31 dicembre 2016 gli apparecchi presenti sul mercato sono 407.323 ca, la riduzione effettiva sarà di oltre il 35%.

Ciò significa togliere definitivamente dal mercato, attraverso un processo di rottamazione 142.649 ca macchine, così suddivise: 125.000 ca AWP da bar e tabacchi (oggi ne sono installate 229.000 ca) e 17.000 ca AWP dai generalisti secondari, che corrispondono a 8.000 ca punti gioco sul territorio nazionale, entro il 30 aprile 2018.

Di conseguenza dal 30 aprile 2018 il numero delle AWP sarà così indicativamente distribuito sul territorio nazionale:

Regione	Nr. Apparecchi attivi in esercizio al 31/7/2015	Nr. Apparecchi attivi in esercizio al 31/12/2016	Nr. Apparecchi attivi al 30.04.2018
ABRUZZO	10.201	10.917	7.141
BASILICATA	3.730	4.030	2.611
CALABRIA	16.853	17.735	11.797
CAMPANIA	39.171	41.876	27.420
EMILIA ROMAGNA	31.781	35.530	22.247
FRIULI VENEZIA GIULIA	8.466	9.107	5.926
LAZIO	37.831	41.765	26.482
LIGURIA	10.129	10.702	7.090
LOMBARDIA	58.790	63.287	41.151
MARCHE	9.396	9.935	6.577
MOLISE	2.449	2.633	1.714
PIEMONTE	27.284	28.746	19.099
PUGLIA	23.296	25.067	16.307
SARDEGNA	13.816	15.084	9.671
SICILIA	20.101	21.544	14.071
TOSCANA	22.941	24.098	16.059
TRENTINO ALTO ADIGE	4.020	4.330	2.814
UMBRIA	5.319	5.911	3.723
VAL D'AOSTA	749	798	524
VENETO	31.786	34.228	22.250
<b>Totale</b>	<b>378.109</b>	<b>407.323</b>	<b>264.674</b>



Al fine di rendere effettiva ed omogenea nel territorio nazionale la riduzione delle AWP, dunque, si può prevedere che essa si avvii prioritariamente dagli esercizi che ne detengono un numero maggiore e che presentino inadeguate condizioni di agibilità (insufficiente metratura, distanza tra le macchine, eccessiva visibilità dall'esterno, etc.).

B) sostituzione per rottamazione delle AWP rimanenti (265.000 circa) con le AWPR, che avverrà "entro il 31/12/2019" (così come previsto dalla Legge di Stabilità per il 2016), in modo proporzionale a partire dal 1° gennaio 2018 nella misura del 50% annuo per gli esercizi che detengono più di 2 AWP, mentre gli esercizi con 1 o 2 AWP dovranno rottamare entro il 31 dicembre 2019.

C) dimezzamento, in tre anni, a partire dall'intesa, dei punti di vendita del gioco pubblico, attualmente stimati in circa 100.000.

I punti vendita oggi abilitati alla installazione di AWP (non tutti necessariamente ne detengono attualmente) sono 98.600 ca, così suddivisi:

a) 69.000 ca tra bar e tabacchi (di cui 56.000 bar ca e oltre 13.000 tabacchi);

b) 29.600 ca sale e punti gioco così suddivisi:

- 8.000 ca esercizi generalisti secondari,
- 2.800 ca sale VLT,
- 200 ca sale Bingo,
- 5.000 ca sale giochi,
- 5.600 ca negozi,
- 8.000 ca corner.

A regime, le leggi regionali ed i regolamenti comunali si adegueranno a quanto di seguito previsto.

I punti vendita in cui potranno essere presenti le AWP, rispetto agli attuali 98.600 ca, saranno così distribuiti:

- un numero massimo di 18.000 ca sale, comprensive di quelle attualmente installate, e punti gioco certificati, rispetto ai 29.600 attuali, (con una effettiva riduzione di oltre 10.000 punti vendita ca), così articolati:

- 10.000 agenzie o negozi aventi come attività prevalente la vendita di prodotti di gioco pubblici (come previsto dalla legge di stabilità 2016),
- 5.000 ca corner, (punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici),
- 3.000 ca sale VLT e Bingo

- un numero massimo di circa 30/35.000 esercizi che saranno in grado di ottenere la certificazione per la vendita di gioco pubblico.

I circa 55.000 punti gioco che rimarranno sul territorio nazionale al termine del processo di riduzione e rottamazione, saranno certificati (classificazione di tipo A).

#### Tabella riassuntiva

	Stato attuale	31/dic/2018	31/dic/2019
<b>Bar</b>	56.000	42.000	30.000
<b>Tabacchi</b>	13.000	9.750	7.000
<b>Esercizi secondari</b>	8.000	0	0
<b>Sale vlt</b>	2.800	2.800	2.800





Sale bingo	200	200	200
Sale giochi	5.000	5.000	0
Negozi	5.600	5.600	10.000
Corner	8.000	8.000	5.000
<b>totale</b>	<b>98.600</b>	<b>73.350</b>	<b>55.000</b>

> 2) definire un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco.

Le Regioni e gli Enti locali - al fine di una maggiore efficacia nella prevenzione dei minori e nella lotta alla ludopatia, nonché nel contrasto all'insediamento del gioco illegale e considerato che i punti gioco a regime saranno, complessivamente, la metà circa dei punti di gioco pubblico attualmente in esercizio - adotteranno, nei rispettivi piani urbanistici e nei regolamenti comunali, criteri che, tenendo anche conto della ubicazione degli investimenti esistenti, relativi agli attuali punti di vendita con attività di gioco prevalente, con la finalità di garantire la tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza, consentano una equilibrata distribuzione nel territorio allo scopo di evitare il formarsi di ampie aree nelle quali l'offerta di gioco pubblico sia o totalmente assente o eccessivamente concentrata.

Riconoscere agli Enti locali la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco.

La distribuzione oraria delle fasce di interruzione del gioco nell'arco della giornata va definita, d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale, anche ai fini del futuro monitoraggio telematico del rispetto dei limiti così definiti.

> 3) innalzare il livello qualitativo dei punti gioco e dell'offerta attraverso nuove regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco.

La certificazione del punto gioco risponde a criteri (che verranno condivisi in sede di Conferenza con gli Enti locali), del tipo:

- accesso selettivo, completa identificazione dell'avventore, mediante il controllo con documento d'identità, della carta nazionale dei servizi, nonché della carta dell'esercente, che permetterà il funzionamento delle nuove AWPR e videosorveglianza;
- eliminazione di immagini eccessive che inducano al gioco;
- standard di arredo interno e luci, più segnaletica esterna che attesta la certificazione pubblica (modello "T" di tabacchi);
- rispetto di vincoli architettonici;
- formazione specifica per gli addetti anche con approccio di contrasto al gioco d'azzardo patologico;
- rispetto di limiti minimi sui volumi di spazio dedicati al gioco e sui numeri minimi e massimi di apparecchi adibiti al gioco;
- trasparenza delle comunicazioni in materia di gioco;
- tracciabilità completa delle giocate e delle vincite, degli apparati di videosorveglianza interna simili a quelli in dotazione ai tradizionali casinò;
- collegamento diretto con presidi di polizia e/o con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Al termine del periodo transitorio di tre anni potranno ospitare Awp solo i punti gioco certificati.



> 4) innalzare il sistema dei controlli.

A tal fine:

- inasprire i controlli contro il gioco illegale, attribuendo competenze specifiche anche agli organi di polizia locale, prevedendo un apposito potere sanzionatorio e l'attribuzione dei relativi proventi ai comuni;
- agevolare i controlli amministrativi e di polizia sui vari punti di gioco, attraverso il nuovo sistema distributivo del gioco lecito che dovrà fondarsi sull'equilibrio tra il complessivo dimensionamento dell'offerta e la distribuzione sul territorio dei punti vendita di gioco che risulti sostenibile sotto il profilo dell'impatto sociale e dei controlli che possono in concreto essere assicurati dalle autorità a ciò preposte;
- attribuire la necessaria rilevanza a significativi indicatori di rischio, quali a titolo di esempio l'«indice di presenza mafiosa», l'«indice di organizzazione criminale» (IOC) e altri indici pertinenti quali quelli utilizzati dall'ISTAT nel rapporto BES 2014, sul presupposto che le varie aree del Paese sono sottoposte a differenti profili di rischio di condizionamento e di infiltrazione mafiosa, oltre che della maggiore o minore propensione al gioco compulsivo, alla dipendenza da gioco patologico e a differenti situazioni di tensione o degrado sociale.
- offrire l'opportunità agli enti locali, ferma restando la pianificazione che deriverà dall'intesa, di far fronte adeguatamente e con prontezza - d'intesa con l'Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli ed i preposti Organi di Magistratura, Polizia e Guardia di Finanza - a situazioni emergenziali di pericolosità sociale del diffondersi di illegalità e disagio connessi al gioco, anche in deroga alle disposizioni previste dall'intesa. A tal fine, lo Stato, nelle sue articolazioni, dovrà sostenere l'ente locale, con tempestività e con adeguate risorse, nell'adozione di misure tese a porre rimedio all'imprevista situazione emergenziale.
- predisporre conseguentemente un sistema strutturato di vigilanza e di controllo dei giochi che colleghi il rispetto delle normative antimafia e antiriciclaggio con le ispezioni amministrative, le verifiche tributarie e il monitoraggio continuo e capillare delle tecnologie elettroniche e informatiche; tale sistema deve essere in grado di garantire la «continuità di processo», la condivisione delle informazioni e il coordinamento sulla sicurezza informatica delle reti critiche, funzionali a questo settore;
- introdurre un nuovo modello di governance della vigilanza nel settore dei giochi e delle scommesse improntato a efficacia ed efficienza, basato anche sulla centralizzazione di qualunque dato o informazione giudiziaria riguardanti il gioco d'azzardo; peraltro, la IV direttiva europea antiriciclaggio, in via di attuazione sul piano nazionale, prevede esplicitamente la necessità che il settore del gioco d'azzardo sia adeguatamente governato da un'autorità dotata di «poteri di vigilanza rafforzati».

> 5) accentuare l'azione preventiva e di contrasto al gioco d'azzardo patologico.

A tal fine:

- adottare quanto riportato nel documento conclusivo dell'Osservatorio istituito ai sensi del D.L. n.158 del 2012.



- impegnare il Governo all'apertura di un confronto a livello europeo per favorire una legislazione comunitaria omogenea sulla pubblicità. Nell'immediato la Conferenza chiede ad Agcom di mettere a punto opportune regole finalizzate a tutelare la pubblica fede e la salute dei cittadini.
- implementare le risorse finanziarie attualmente previste dalla legge di bilancio.
- stabilire, che le nuove AWPR, prevedano esclusivamente la giocata attraverso la Carta Nazionale dei Servizi, la carta dell'esercente e la Tessera Sanitaria.
- mantenere le caratteristiche attuali di bassa giocata e bassa vincita escludendo, pertanto, la possibilità di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta elettronica.
- eliminare per le VLT la possibilità di inserire banconote di valore superiore a 100 (cento) euro.
- prevedere nuovi interventi tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti del gioco d'azzardo patologico, quali ad esempio:
  - i) strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa;
  - ii) messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso;
  - iii) abbassamento degli importi minimi delle giocate;
  - iiii) introduzione di altri strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla privacy, consentano un maggior controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico.

Le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia. Inoltre, le Regioni e le Province autonome, ai fini del contrasto delle patologie afferenti alla dipendenza da gioco d'azzardo, potranno prevedere forme maggiori di tutela per la popolazione.

> 6) completare l'intervento normativo e di modernizzazione del settore dei giochi.

A tal fine, oltre ad applicare tutte le decisioni di cui sopra:

- predisporre le normative necessarie per il passaggio al sistema del "margine", ad un livello massimo da definire per il calcolo delle entrate pubbliche;
- realizzare, in collaborazione con il Ministero dell'Interno e gli Enti Locali interessati, una revisione dell'attuale disciplina dei Casinò, finalizzata al risanamento del settore e a una razionale distribuzione nel territorio nazionale, anche allo scopo di aiutare la scelta di ridurre la frammentazione della attuale diffusione territoriale del gioco.
- completare con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali le modalità di rilancio del settore ippico e della Lega ippica.

> 7) assicurare un costante monitoraggio dell'applicazione della riforma, anche attraverso una banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio, alla quale possono accedere i Comuni.

Il monitoraggio è affidato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che si avvarrà del partner tecnologico Sogei. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze riferirà periodicamente sui risultati del monitoraggio alla Conferenza Unificata che potrà decidere di consultare esperti ed istituti specializzati.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornirà, gratuitamente, alle Regioni e ai Comuni che ne facciano richiesta i dati aggiornati sulla presenza degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, sui punti gioco e sulla spesa per il gioco.

La Conferenza Unificata chiede al Ministro dell'Economia e delle Finanze, come di competenza, di tradurre, entro il 31 ottobre 2017, i contenuti della presente intesa in un apposito decreto ministeriale.

